

Bruxelles, 15 marzo 2019
(OR. en)

7581/19

PECHE 128
DELECT 74

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1800 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1800 final.

All.: C(2019) 1800 final

Bruxelles, 13.3.2019
C(2019) 1800 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di
attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del
Nord per il periodo 2019-2021**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE costituisce uno degli obiettivi fondamentali del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹. A partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di sbarco si applica a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nel Mare del Nord. Il regolamento di base contiene inoltre disposizioni finalizzate a una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che occorre stabilire i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e meccanismi specifici di flessibilità mediante piani pluriennali o, in loro assenza, mediante piani in materia di rigetti.

Il regolamento (UE) 2018/973² che istituisce un piano pluriennale di gestione degli stock demersali nel Mare del Nord e delle attività di pesca che sfruttano tali stock è stato adottato nel 2018 ed è applicato agli stock demersali del Mare del Nord.

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mare del Nord cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 dello stesso regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il regolamento (UE) 2018/973 specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il regolamento (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021³ è stato adottato nel 2018. Prima di tale regolamento erano stati adottati piani in materia di rigetti per la pesca demersale nel Mare del Nord per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato proposto si basa sulle raccomandazioni comuni elaborate e presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) che, in questa regione, hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca considerate.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri del Mare del Nord che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca hanno raggiunto, per consenso, un accordo su una raccomandazione comune relativa al piano in materia di rigetti per la pesca demersale nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018 la Germania, che presiede il gruppo regionale di Stati membri del Mare del Nord ("Gruppo Scheveningen"), ha trasmesso alla Commissione tale raccomandazione comune sulle attività di pesca demersale e successivamente, il 30 agosto 2018, ha inviato una sua modifica. Sulla base di queste due raccomandazioni comuni, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2018/2035. A seguito delle necessarie rettifiche alla raccomandazione comune del 30 maggio 2018 e alla sua successiva modifica del 30 agosto 2018, la Germania, che presiede il gruppo regionale di Stati membri del Mare del Nord ("Gruppo Scheveningen"), ha trasmesso alla Commissione ulteriori raccomandazioni comuni per le attività di pesca demersale, rispettivamente in data 6 novembre e 19 dicembre 2018, e ha chiesto una modifica del regolamento (UE) 2018/2035 allo scopo di correggere alcuni

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

³ GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17.

errori di natura tecnica contenuti nelle raccomandazioni comuni precedentemente presentate. Le nuove raccomandazioni comuni contenevano inoltre i seguenti elementi:

- disposizioni sull'introduzione dell'obbligo di sbarco per taluni stock in determinate attività di pesca;
- diverse rettifiche concernenti le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza o le esenzioni *de minimis* in vigore.

Conformemente alla procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni comuni sono frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri del Mare del Nord che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca e tengono conto dei pareri del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, competente per le attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni, e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici. Per ciascuno dei suddetti elementi, le nuove raccomandazioni comuni comprendono documentazione di supporto alle esenzioni e alle altre disposizioni previste.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, ovvero l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza, l'esenzione *de minimis*, la taglia minima di riferimento per la conservazione e misure tecniche.

Base giuridica

Articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tali disposizioni.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri aventi un interesse diretto alla gestione della pesca hanno presentato le raccomandazioni comuni e le misure in esse contemplate e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.
- (3) Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (5) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione

⁴ GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

- (6) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione⁶ ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nel periodo 2019-2021.
- (7) Il 6 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato ulteriori raccomandazioni comuni per rettificare la precedente raccomandazione comune del 30 maggio 2018, già modificata il 30 agosto 2018.
- (8) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2035, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali contributi scientifici, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le nuove raccomandazioni comuni contengono rettifiche di natura tecnica che continuano a basarsi sulle stesse informazioni scientifiche. Il tipo supplementare di attrezzo incluso in una delle raccomandazioni comuni rientra nella stessa categoria di reti da traino. Trattandosi di un tipo di rete a strascico, la rete da traino OTT inclusa nella nuova raccomandazione comune ha lo stesso impatto degli altri attrezzi a strascico. Il parere scientifico resta pertanto invariato. Quanto alla rettifica dell'esenzione *de minimis*, la formulazione attuale prevede un calcolo delle percentuali relative a tale esenzione basato sul totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco. È invece opportuno calcolare dette percentuali in base al totale annuo delle catture di merlano e di merluzzo bianco.
- (9) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 prevede che, prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Le misure previste nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi al parere del Gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (10) La raccomandazione comune del 6 novembre 2018 suggerisce di includere le reti OTT negli elenchi dei codici degli attrezzi da traino per alcune attività di pesca. La rettifica tecnica chiarisce che alcune esenzioni per le navi che utilizzano reti da traino si applicano anche alle reti a strascico gemelle (due reti da traino unite, trainate da una sola nave). Poiché il testo della raccomandazione comune ricevuta il 30 maggio 2018 menzionava già le "reti da traino", il che comprende implicitamente tutti i tipi di reti da traino, incluse quelle gemelle, è necessario aggiungere anche il codice di tale attrezzo.
- (11) La raccomandazione comune del 19 dicembre 2018 suggerisce di correggere un errore riguardante alcuni fattori di calcolo nelle esenzioni *de minimis* per:

⁶ Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17).

- (a) il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nella divisione CIEM 4c;
 - (b) il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b.
- (12) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2035.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Considerando che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2035 è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:";
- (2) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1° novembre al 30 aprile).";
- (3) l'articolo 9 è così modificato:
 - a) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:";
 - b) alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:";
 - c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad

un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;"

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;"

e) alla lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER